



L'Ancl sugli adempimenti mensili a carico delle associazioni sportive

Dallo sport l'invio dati Il 31 marzo la scadenza del modello Eas

DI CELESTE VIVENZI

Entro il prossimo 31 marzo 2017 gli enti non commerciali devono, in via generale, provvedere ad inviare il modello Eas per le variazioni intervenute nel 2016. Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del dpr 917/86 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del dpr 633/1972, hanno infatti l'obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello Eas all'Agenzia delle entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. La presentazione del Modello Eas, introdotta dal decreto legge n. 185-2008, subordinata alla concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione Ires e Iva delle quote o dei contributi incassati. Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che richieda agli associati la quota associativa e/o ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo. Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:

1) l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir (è obbligato alla presentazione del modello Eas anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc) ovvero svolge attività decommercializzate (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci);

2) il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle Imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi ecc.);

3) il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassano unicamente quote sociali.

Come già sottolineato agli enti associativi che non provvedono a inviare il Modello Eas non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contri-

buti associativi (il termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere preteritorio e la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso).

In caso di omesso o tardivo invio del modello Eas si può tuttavia ricorrere (in mancanza di verifiche/ispezioni già iniziate) all'istituto della Remissione in bonis di cui al d.l. n. 16-2012 e pertanto, in caso di omesso invio del modello al 31 marzo 2017, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello Eas entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile ovvero 30 settembre 2017) e versare la sanzione di euro 250 tramite modello F24 codice tributo 8114 (l'importo non può essere compensato con altri crediti). Come già sottolineato il modello Eas deve essere presentato all'Agenzia delle entrate in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, per i soggetti appe-

na costituiti, il modello deve essere presentato entro 60 giorni (anche nel caso in cui l'Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa occorre provvedere alla relativa comunicazione all'Agenzia nel termine di 60 giorni dall'evento).

L'obbligo di presentazione del Modello non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: 20-21-23-24-30-31-33 (si tratta di variazioni inerenti per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell'ammontare delle entrate dell'Ente).

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, rappresentante legale) escludono dall'obbligo dell'invio di un nuovo Modello Eas. Sono esclusi dall'invio del modello Eas i seguenti soggetti:

- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività com-

merciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal decreto ministro delle finanze del 25 maggio 1995;

- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91; - le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;

- le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di onlus attraverso l'iter di cui al dm 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione regionale delle entrate;

- le associazioni non governative (ong) riconosciute idonee ex L. 49/87;

- le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

La Corte di cassazione sui casi di recesso dal rapporto di lavoro per ragioni anagrafiche

Limiti di età e licenziamenti sotto la lente

DI RENZO LA COSTA

Ove previsto da specifica clausola del Ccnl, il recesso datoriale per raggiunti limiti di età del dipendente non configura un licenziamento, non essendo di conseguenza dovuta l'indennità di preavviso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione in sentenza n. 1743/2017. La Corte d'appello, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, aveva condannato una spa al pagamento, a favore di un dipendente una somma titolo di indennità sostitutiva del preavviso. La Corte anzidetta, premesso che la società aveva comunicato il recesso alla data in cui il dipendente avrebbe compiuto sessantacinque anni, ha ritenuto la nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell'età pensionabile, perché in contrasto con la normativa civilistica che, con disposizioni inderogabili nell'ambito della libera recedibilità, che impongono per la risoluzione del rapporto di lavoro il preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 cod. civ.

Le disposizioni di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e le leggi n. 604/66 e n. 300/70 prevedono la risoluzione del rapporto per licenziamento, dimissioni, mutuo consenso e per la scadenza del termine pattuito. Solo nelle ultime due ipotesi non occorre il preavviso, mentre negli altri casi il preavviso deve essere dato. La società impugnava tale pronuncia. Ha osservato la Suprema corte che con lettera della società si era comunicato al dipendente quanto segue: «il giorno Ella compirà il sessantacinquesimo anno di età. A tale data il Suo rapporto con la nostra società dovrà considerarsi definitivamente risolto ad ogni effetto di legge e di contratto senza altri obblighi per alcuna delle parti. Nel ringraziarla per l'attività prestata, Le formuliamo i migliori auguri per il Suo futuro». La Suprema corte, in fattispecie sostanzialmente analoghe alla presente, in più occasioni ha ritenuto che la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro

al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale.

Di conseguenza, in tale ipotesi, non compete al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In sostanza la mera comunicazione datoriale di collocamento a riposo del dipendente, emessa sulla base della clausola che prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, non è da interpretarsi come comunicazione di licenziamento. Nella specie, il datore di lavoro, per ragioni di maggiore chiarezza e sicurezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, ha ravvisato l'opportunità di rendere nota alla controparte la cessazione di tale rapporto per previsione della norma collettiva, senza che siffatta comunicazione deve ritenersi espressione di un licenziamento, come ha giudicato, invece, il giudice di appello. La sentenza impugnata,

del resto, non individua nella comunicazione inviata dal datore di lavoro alcun elemento, diverso ed ulteriore rispetto al mero richiamo del meccanismo risolutivo previsto dalla clausola collettiva. Esclusa pertanto la configurabilità nella comunicazione inviata dalla società ricorrente di un atto di recesso datoriale viene meno il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, non ricorrendo in tale ipotesi le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 cod. civ., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso è stato accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.